

Fratelli Branca Distillerie S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo (d. lgs. 231/2001)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il

30 Aprile 2025

REVISIONI	DATA
Redazione	30 maggio 2014
Prima revisione	24 marzo 2016
Seconda revisione	21 giugno 2017
Terza revisione	3 febbraio 2022

1. Profili introduttivi	6
2. Criteri di imputazione	6
3. Reati presupposto	6
4. Sanzioni	47
4.1. Sanzioni pecuniarie	47
4.2 Sanzioni interdittive	48
4.3 Altre sanzioni	49
4.4 Misure cautelari	49
5. Il Modello di organizzazione e gestione	50
6 L' Organismo di Vigilanza	50
6.1 Onorabilità	51
6.2 Professionalità	51
6.3 Autonomia e indipendenza	51
6.4 Continuità di azione	52
7. Le attività svolte dalla Società e la Governance societaria	52
7.1. Il Gruppo Branca	52
7.2. Fratelli Branca Distillerie S.p.A	53
8. Adozione e linee guida	55
9. Modifiche e aggiornamento del Modello	56
10. Destinatari del Modello di organizzazione e gestione	56
11. Pubblicità del Modello di organizzazione e gestione	57
12. Organismo di Vigilanza	57
12.1 Composizione	57
12.2 Compiti dell' Organismo di Vigilanza	58
12.3. Informative e segnalazioni	58
12.3.1 Flussi informativi da e verso l' O.d.V	58
12.3.2 Segnalazioni delle violazioni	59
13. Sistema disciplinare	61
13.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti	61
13.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	62

13.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori	63
13.4 Misure nei confronti dei sindaci	63
13.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società	64
13.6 Misure sanzionatorie ai sensi del d. lgs. 24 del 2023 (c.d. Whistleblowing)	64
14. Presidi di carattere generale sui rapporti infragruppo	64
14.1 Definizione contrattuale dei rapporti infragruppo	64
14.2 Organismo di vigilanza e flussi informativi	66
15. Protocolli e principi generali	66
16. Gestione delle emergenze	67
17. La mappatura dei rischi	68

GLOSSARIO

AREA: indica, secondo funzionigramma, le seguenti aree di attività societaria:

- HR;
- Supply Chain, Operations & Logistica;
- R&D & Quality;
- IT;
- Finance;
- Vendite Italia;
- Marketing;
- Trade Marketing;
- Export (Global Marketing & Trade Marketing);
- Group Audit & Compliance e Performance Control.

DESTINATARI: i soggetti che sono tenuti ad applicare le norme o le disposizioni di cui al presente Modello, come meglio individuati nel paragrafo 10 della Parte Generale.

DIREZIONI: si fa riferimento alle figure di Fratelli Branca Distillerie S.p.A. che assumono ruoli dirigenziali all'interno delle Aree previste in funzionigramma.

GRUPPO: Gruppo Branca, come meglio rappresentato nell'allegato 1.

MODELLO: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001.

O.D.V.: Organismo di Vigilanza, come previsto dal d. lgs. 231/2001.

SOCIETÀ: Fratelli Branca Distillerie S.p.A.

Parte Generale

1. Profili introduttivi

Il d. lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità degli enti dipendente da reato. Tale responsabilità si aggiunge e non sostituisce quella che grava sull'autore della condotta delittuosa.

La nozione di ente introdotta dalla normativa è volutamente ampia e ricomprende società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché quegli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

L'ente avente sede principale nel territorio dello Stato risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché non proceda già lo Stato ove è stato commesso il fatto.

2. Criteri di imputazione

Per determinare la responsabilità amministrativa dell'ente, il d. lgs. 231/2001 indica alcune condizioni aventi natura sia oggettiva, sia soggettiva.

I criteri di imputazione oggettivi prevedono che il fatto di reato sia stato posto in essere da un soggetto funzionalmente legato all'ente. La norma identifica, in particolare, i c.d. apicali, ossia coloro che svolgono funzioni di amministrazione, gestione e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ed i c.d. subalterni, ossia coloro che sono sottoposti alla direzione e al controllo degli apicali. Sono apicali, a titolo esemplificativo, gli amministratori, i direttori generali, i legali rappresentanti. Sono subalterni coloro che danno attuazione alle decisioni dei vertici societari (si pensi agli impiegati, ad esempio).

Sempre tra i criteri di imputazione oggettivi, è previsto che il reato debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Nessuna rilevanza, invece, ai fini della responsabilità dell'ente, hanno condotte criminose che sono state di interesse esclusivo dell'autore del fatto.

Analizzando poi i criteri di imputazione soggettiva, il legislatore ha voluto riconoscere una responsabilità per l'ente in caso di colpa di quest'ultimo, ossia nel caso in cui non siano stati adottati o rispettati criteri di sana gestione o in caso di deficit strutturali e organizzativi che hanno reso possibile, senza prevenirla, la commissione dei reati.

3. Reati presupposto

Occorre specificare che non tutti i reati sono rilevanti ai fini del d. lgs. 231/2001, ma solo quelli da tale normativa espressamente richiamati. In particolare, sono previsti i seguenti reati:

- **Art. 24 del d. lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un**

ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.): il reato si configura quando taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo conseguito contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dallo Stato e da altro ente pubblico destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destinata a tali finalità.
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640 bis c.p., la fattispecie si configura nella condotta di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La sanzione è più severa se il fatto è commesso da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con abuso della propria qualità o dei propri poteri. Trova applicazione la sola sanzione amministrativa se la somma debitamente percepita è inferiore a 3.999,96 euro.
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.): la norma sanziona chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la pena è aggravata. Le pene stabilite si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c. p.): salvo che il fatto costituisca più grave reato, la disposizione punisce chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.): la fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p.
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.): il delitto si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale l'autore della condotta, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione

della realtà, inducendolo in errore. Il raggiro, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, è la truffa commessa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): la parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. dalla quale riprende tutti gli elementi costitutivi menzionati; nel caso di specie, la condotta rileva se è relativa a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): la fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. La pena per il reato è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dall'art. 640 comma 2 n. 1 già citato ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore o se è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
- Frode ai danni del Fondo Europeo (art. 2 L. 898/1986): la fattispecie prevede che, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p., è punito chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. A tali erogazioni sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. La pena è aumentata se il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 mentre se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro trova applicazione soltanto la sanzione amministrativa.

- **Art. 24 bis del d. lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.**

- Documenti informatici – Falsità (art. 491 bis c.p.) : la norma sanziona le falsità richiamate dagli artt. 476 c.p.

(Falsità materiali commesse dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato), 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni), 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco), 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco), 489 c.p. (Uso di atto falso), 490 c.p. (Soppressioni, distruzione e occultamento di atti veri) se relative a un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. Si precisa che ai sensi dell'art. 492 c.p. sono considerati atti pubblici e scritture private anche gli originali e le copie autentiche di essi; sono poi, ai sensi dell'art. 493 c.p., rilevanti anche le falsità commesse dagli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico e gli incaricati di un servizio pubblico, relativamente agli atti che redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): la fattispecie sanziona chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Sono previste sanzioni più rilevanti se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di potere o violazione dei doveri inerenti alla propria funzione o servizio o da chi esercita abusivamente la propria professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore nonché se è stata usata minaccia o violenza su cose o persone ovvero se il colpevole è armato. Analogamente rileva se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Ancor maggiore è la sanzione se i sistemi informatici o telematici sono di interesse militare, relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
- Detenzione, diffusione o installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.): il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati o strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni

idonee al predetto scopo.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.): la norma sanziona chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe nonché chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni indicate.
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature o di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.): la fattispecie è volta a colpire chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, al fine di intercettare comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.): il reato sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema oppure se il colpevole, per commettere il fatto, usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.): la norma è tesa a colpire, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La pena è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o

l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.): la condotta sanzionata è identificata in chiunque, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema oppure se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.): la norma sanziona Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Sono previste specifiche aggravanti.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.): la norma, sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La pena è aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.): l'articolo in esame sanziona il soggetto che presta servizi di certificazione della firma elettronica, che viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105): la norma sanziona, con riferimento all'articolo medesimo, chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.
- Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.): la norma è tesa a punire chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, sanzione aggravata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
- **Art. 24 ter del d. lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata.**
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) anche transnazionale: la fattispecie si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, con una sanzione più grave nel caso di associazione diretta a commettere reati avverso la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e i minori di anni 18.
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) anche transnazionale: il codice sanziona il reato in esame, prevedendo che l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri, ovvero al fine di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare vantaggio a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La condotta menzionata è richiamata dal decreto anche nelle ipotesi in cui assuma il carattere di transnazionalità, così come in questa sede identificato.
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): la fattispecie in esame sanziona chi ottiene la promessa di voti così come richiamata dall'art. 416 bis c.p. in cambio di erogazioni in danaro.
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.): la fattispecie sanziona la condotta di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come

prezzo della liberazione.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90) transnazionale: l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).

- **Art. 25 del d. lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

- Peculato (art. 314 c.p. comma 1° c.p.): il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.): la norma punisce, fuori dei casi previsti dall'articolo 314 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena è aggravata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.): la fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato rileva anche se offende gli interessi finanziari dell'UE.
- Concussione (art. 317 c.p.): tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-319 bis c.p.): il reato si configura quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per

aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa. La pena è aggravata, in caso di rilevante profitto per l'ente, se la condotta ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o per la stipula di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo se dal fatto deriva un'ingiusta condanna.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.): il reato si concretizza, salvo che il fatto costituisca un'ipotesi delittuosa più grave, nella condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La punibilità è estesa anche al soggetto che dà luogo alla dazione ovvero alla promessa di denaro o altra utilità.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): le disposizioni dell'articolo 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319ter, 320 c.p. in relazione ai reati previsti dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) e dall'art. 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): la fattispecie criminosa in esame contempla la condotta di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per indurre ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Analogamente la norma sanziona anche il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sollecita la dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio dei suoi poteri o delle sue funzioni nonché da parte di un privato per atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.): Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di

Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi altro ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di funzionari o agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 319 *quater* secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma c.p. quando il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.): la disposizione punisce la condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un

incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, con tale dicitura intendendo la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Analogamente è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. E' previsto aumento di pena se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis nonché se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- **Art. 25 bis del d. lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la norma in esame sanziona chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o al di fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, dando ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; chi legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta se la condotta è relativa a monete non aventi ancora corso legale o il termine dello stesso è determinato.
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque altera monete della quantità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore ovvero, rispetto alle monete alterate, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, le introduce nel territorio dello Stato o le detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete nonché, al fine di metterle in circolazione, le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario.
- Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la disposizione è tesa a colpire la condotta di chiunque, fuori dei casi precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista

o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): la norma sanziona chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): le condotte previste nei precedenti articoli 453, 455 e 457 c.p. trovano estensione anche nelle ipotesi in cui vi sia contraffazione o alterazione di valori di bollo e introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): chiunque contraffà la carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta è sanzionato.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità di chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, se il fatto non costituisce più grave reato. Tale previsione è estesa anche se le condotte citate hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): la norma sanziona chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti. Infine, è punito chi contraffà o altera brevetti, disegni, modelli industriali nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): la fattispecie riconosce la penale responsabilità di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati nonché, fuori dei casi di concorso, chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti citati.

- **Art. 25 bis.1 del d. lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio.**

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.): la norma sanziona chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, se il fatto non costituisce più grave reato.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.): la disposizione punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): la fattispecie si riferisce a chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): la norma colpisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): si tratta della condotta di chi vende o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): la norma sanziona chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.): salvo l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., la violazione consiste nella condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di ordini dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.): la norma sanziona chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

- **Art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 – Reati societari.**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): questo reato si realizza nel caso in cui amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico o al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni e la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.): la fattispecie punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE, che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni dirette a soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in errore altri. Le società indicate sono equiparate a società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.): il reato consiste nella condotta degli amministratori di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): la condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, da parte degli amministratori, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): il reato prevede la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): la fattispecie sanziona la condotta degli amministratori, che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono

azioni o quote sociali, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): la fattispecie si realizza quando gli amministratori effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.): la fattispecie consiste nell'omessa comunicazione da parte dell'amministratore, del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): tale reato si consuma quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): il reato si perfeziona quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. comma 3°): la norma sanziona, quale condotta rilevante, la sollecitazione o la ricezione per sé o per altri da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, anche per interposta persona, di denaro o altra utilità non dovuti, ovvero l'accettazione della promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà con sanzione che comporta anche l'interdizione temporanea dell'esercizio di attività. È analogamente punito chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti citati e commetta il fatto nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato. La modifica prevede la punibilità poi, al terzo comma, per l'offerta, la promessa o la dazione ai soggetti indicati da parte di

terzi, anche per interposta persona.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.): è punibile chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti nonché la sollecitazione, anche per interposta persona, per sé o per altri, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con funzioni direttive affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta, la dazione o la sollecitazione non sia accettata.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): il reato punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la fattispecie sanziona chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): il reato prevede la sanzione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono ancora puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

- **Art. 25 quater del d. lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.): la norma si applica a chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza, dirige, partecipa ad associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, punendolo con la reclusione da cinque a dieci anni.
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità in capo al soggetto che promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi quale compito atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico, sanzionando anche la mera partecipazione.
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.): la norma è volta a sanzionare chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipa ad associazioni indicate negli artt. 270 e 270 bis c.p.
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.): la disposizione stabilisce una sanzione per la condotta di chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 270 bis c.p., arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.): al di fuori delle ipotesi citate, la norma sanziona chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies c.p.
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.): la disposizione riconosce la penale responsabilità di chiunque, al di fuori dell'art. 270 bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni sulle preparazioni o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Analogamente è sanzionata la persona addestrata nonché chi, avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati a tale condotta.

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.): la norma introduce la responsabilità penale per chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione, deposita o custodisce beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p.
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.): la norma sanziona chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p.
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.): la norma contempla quali condotte con finalità di terrorismo quelle che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali.
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.): è introdotta la penale responsabilità di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita od alla incolumità di una persona.
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.): la disposizione sanziona le ipotesi in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per finalità di terrorismo chiunque compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) la norma sanziona chi, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies c.p., procura a sé o ad altri materia radioattiva; crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare, utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene si applicano anche quando la condotta descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.): è riconosciuta la penale responsabilità di chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona.
- Istigazione a commettere taluno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.). Si rinvia alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.): la norma sanziona più persone che si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p. Per i promotori la pena è aumentata.

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.): la norma prevede la penale responsabilità di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano associazioni di tre o più persone al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p.
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.): la norma richiama la responsabilità penale per la formazione di una banda armata volta alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p., con riguardo anche a coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano.
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.): la norma punisce che, al di fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate previamente, escludendo la punibilità se il fatto in favore di prossimi congiunti, ossia gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1): la disposizione riconosce la responsabilità penale di chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo.
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2): la norma sanziona chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.
- **Art. 25 quater.1 del d. lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione genitale.**
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.): la norma sanziona la condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo; inoltre punisce chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate, da cui derivi una malattia del corpo o della mente.
- **Art. 25 quinquies del d. lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale.**
 - Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.): la fattispecie richiama la condotta di chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce una persona in uno stato di soggezione continua, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello

stato di soggezione si verificano quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.): il reato si configura quando taluno induce alla prostituzione un minore di anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione o ancora chi compie atti sessuali con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in cambio di denaro o altra utilità.
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.): la disposizione riconosce penale responsabilità in chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche nonché chi commercia in materiale pornografico del tipo descritto. Tale condotta rileva anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori di 18 anni o parti di esse, con questo intendendo immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Risponde inoltre del reato anche chi, al di fuori delle citate ipotesi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico indicato ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di 18 anni o, ancora, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico, del tipo già descritto.
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): la norma sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, è punito chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.): la norma è tesa a colpire la condotta di chiunque ponga in essere i reati sopra descritti (Pornografia minorile e Detenzione di materiale pornografico) con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di diciotto anni.
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): la fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.): la condotta tipica è rappresentata da chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso a soggiornare, a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.
- Alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.): la disposizione si riferisce a chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.): la norma punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione citata, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Lo sfruttamento è da considerarsi ravvisabile in ipotesi di reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Aggravanti specifiche sono: un numero di lavoratori reclutati superiore a tre; la presenza di uno o più minori in età non lavorativa tra i soggetti reclutati; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, in considerazione delle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.): la norma sanziona chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi a materiale pornografico di cui all'art. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p., adesci minori di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

- **Art. 25 sexies del d. lgs. 231/2001 – Abusi di mercato.**

- Abuso o comunicazione di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), norma volta a sanzionare chi abusa o tenta, raccomanda o induce altri ad abusare di informazioni privilegiate oppure comunica in modo illecito informazioni privilegiate.
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

- **Art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o ancora se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; è gravissima se dal fatto deriva certamente una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, o ancora la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

- **Art. 25 octies del d. lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.**

- Ricettazione (art. 648 c.p.): la norma richiama le condotte di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma,

ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è, inoltre, più grave quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi nonché se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è ridotta nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anche transnazionale: la disposizione è tesa a riconoscere una sanzione, fuori dei casi di concorso nel reato, nei confronti di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) anche transnazionale: è punito chiunque, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e nei casi di riciclaggio o ricettazione, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.): è punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando

i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

- **Articolo 25-octies.1 del d. lgs. 231/ 2001 -Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.): la norma sanziona chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti nonché chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti previamente indicati, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.): la norma riconosce la penale responsabilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato, di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.): la disposizione prevede che chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno sia punito. La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema nonché se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.): secondo la presente disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione

patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- Altre fattispecie. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente specifiche sanzioni pecuniarie.

- **Art. 25 novies del d. lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**

- artt. 171 co. 1° lett a - bis) e co. 3° L. 633/1941: la norma sanziona la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La fattispecie è aggravata se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- art. 171 bis L. 633/1941: riconosce la penale responsabilità di chi, abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità oppure chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.
- art. 171 ter L. 633/1941: la norma sanziona, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro

supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. È punito poi chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- art. 171- septies L. 633/1941: sanziona chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis co. 2°, della legge sul diritto d'autore nonché i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis stessa legge, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.
- art. 171- octies L. 633/1941: è punito chi, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

- **Art. 25 decies del d. lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) anche

transnazionale: la norma sanziona l'ipotesi di chi, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001 – Reati ambientali.**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): la norma sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata così come nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.): la norma colpisce colui che cagioni, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.): la norma colpisce le condotte precedentemente descritte anche qualora siano cagionate con colpa, non con dolo.
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.): la norma sanziona chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.): la norma sanziona più gravemente le condotte elencate qualora siano realizzate da un'associazione per delinquere, anche mafiosa e straniera.
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.): la norma sanziona la condotta di chi, salvo il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi

consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.): la disposizione prevede la penale responsabilità di chi, al di fuori dei casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137 co. 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06).
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137 co. 5 primo e secondo periodo del D. Lgs. n. 152/06).
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 co. 11 del D. Lgs. n. 152/06).
- Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137 co. 13 del D. Lgs. n. 152/06).
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 152/06).
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 co. 3 primo e secondo periodo del D. Lgs. n. 152/06).
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. 4 del D. Lgs. n. 152/06).
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06).
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. 6 del D. Lgs. n. 152/06).
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/06).
- Predisposizione ed uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258 co. 4 e art. 260-bis co. 6 e 7 del D. Lgs. n. 152/06).
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 del D. Lgs. n. 152/06).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D. Lgs. n. 152/06).
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis co. 8 del D. Lgs. n. 152/06).
- Inquinamento atmosferico (art. 279 co. 5 del D. Lgs. n. 152/06).
- Sanzioni in merito ai certificati C.I.T.E.S. in relazione alle specie protette (art. 1, art. 6 e art. 3 bis L. 150/1992).
- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3 co. 6 L. 28 dicembre 1993,

n. 549).

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 co. 1 e 2 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9 co.1 e 2 del D D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

- **Art. 25 duodecies del d. lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis d. lgs. 286/1998) che richiama disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. 286/1998) transnazionale: l'art. 12 del Testo Unico di cui al D.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. È infine sanzionato il favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è aumentata per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più

persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998): la norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato per ogni lavoratore impiegato. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del c.p.

- **Art. 25 terdecies del d. lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia.**

- Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.): la norma sanziona la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa nonché organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi incitamento alla discriminazione o alla violenza per i citati motivi, la partecipazione o l'assistenza nonché la promozione agli stessi.

- **Art. 25 quaterdecies del d. lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/89): la norma punisce la condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o comunque da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, allo scopo di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/89): la disposizione in esame punisce la condotta di chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, ovvero la condotta di chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). È inoltre punita la condotta di chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, ovvero venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di Stati esteri, nonché chiunque

partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

- **Art. 25 quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001 – Reati tributari.**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2 bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): il reato si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. La fattispecie delittuosa si realizza anche se l'ammontare degli elementi passivi è inferiore a euro centomila.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): la disposizione punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente, l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. La fattispecie delittuosa si considera realizzata quando, avvalendosi di documenti falsi, questi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): la norma sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica, in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): il reato si considera integrato quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2 bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): la norma sanziona chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): la fattispecie punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- Indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): la norma sanziona chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito anche chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. La punibilità dell'agente è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74): il reato si configura quando taluno, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La norma punisce anche chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

- **Art. 25 sexiesdecies del d. lgs. 231/2001 – Contrabbando.**

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d. lgs. n. 141/2024): la norma sanziona chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
 - introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
 - fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2 del d. lgs. 141/2024 (Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile delle violazioni previste dal

presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso).

- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d. lgs. n. 141/2024): la disposizione punisce chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d. lgs. n. 141/2024): la norma punisce il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
 - sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;
 - al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
 - trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

Sanziona, inoltre:

- il capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60 della medesima norma, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
 - il comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65 della presente norma. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d. lgs. n. 141/2024): la disposizione sanziona chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione.
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d. lgs. n. 141/2024): la norma riconosce la punibilità di chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.
 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d. lgs. n. 141/2024): secondo tale disposizione, è punito chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea

e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024): la norma riconosce la punibilità di chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. I fatti indicati, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 della presente norma, sono puniti con sanzione amministrativa. Sono poi previste diverse soglie di punibilità sulla base dei quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando.
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d. lgs. n. 141/2024): sono previste specifiche circostanze aggravanti, nei seguenti casi:
 - per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83 della presente legge, chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
 - per i delitti di cui al comma 1:
 - quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
 - quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro;
 - quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d. lgs. n. 141/2024): la norma punisce il caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 della presente norma ovvero dall'articolo 40-bis del d. lgs. 26 ottobre 1995, n.

504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione. È sanzionato anche chi partecipa all'associazione. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più, se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del d. lgs. n. 504/1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d. lgs. n. 141/2024): agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024): sono considerate aggravanti le seguenti casistiche:
 - per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83 della presente norma, chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
 - per i delitti di cui al comma 1:
 - quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;
 - quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
 - quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
 - quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
 - quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.

Sempre per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d. lgs. n. 504/1995): è punito chiunque:
 - fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;
 - sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
 - destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
 - effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;
 - rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
 - detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
 - detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti

presso il medesimo Ufficio. La pena varia sulla base della quantità di prodotti energetici.

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis d. lgs. n. 504/1995): fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, è punito chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte indicate hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa. Le sanzioni sono commisurate al quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.
- Fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 41 d. lgs. n. 504/1995): la norma riconosce la penale responsabilità di chiunque fabbrica clandestinamente alcol o bevande alcoliche. La sanzione è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcol sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è altresì punito.
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e di bevande alcoliche (art. 42 d. lgs. n. 504/1995): la disposizione punisce il caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcol o bevande alcoliche e ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è

sanzionata.

- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 d. lgs. n. 504/1995):

la norma riconosce la penale responsabilità di chiunque:

- sottrae con qualsiasi mezzo alcol o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- detiene alcol denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. E' altresì sanzionato chiunque detiene l'alcol e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte.

- Circostanze aggravanti (art. 45 d. lgs. n. 504/1995): le condotte sono aggravate qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. Anche il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati previamente indicati è punito.
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d. lgs. n. 504/1995): è sanzionato chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:
 - contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;
 - fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificaione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

È, inoltre, punito chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti. Ha una sanzione specifica il reato se il fatto è commesso da un fabbricante, anche nel caso in cui, senza essere concorso nei reati indicati, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati.

Nei casi previsti, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43 del d. lgs. 504/1995.

- **Art. 25 septiesdecies del d. lgs. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale.**

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.): la norma sanziona chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.): la norma punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.): è prevista la punibilità, fuori dei casi di concorso nel reato, di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.): la disposizione mira a colpire chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza nonché ne faccia uso, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.): la norma punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali o, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali oppure l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.): la norma è tesa a sanzionare chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.): la disposizione colpisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione nonché chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o

archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché renda dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- *Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.):* la disposizione punisce chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui nonché chiunque, fuori dei casi elencati, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
- *Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.):* la norma sanziona chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai punti precedenti contraffatti, alterati o riprodotti; chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai primi due punti contraffatti, alterati o riprodotti.

- **Art. 25 duodevices del d. lgs. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.**

- *Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.):* la norma sanziona, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.):* la sanzione è applicata a chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 285 (devastazione, saccheggio e strage), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

- **Tra i reati transnazionali, citati dalla L. 16 marzo 2006, n. 146:**

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) transnazionale: la disposizione riconosce la penale responsabilità di chi, dopo che fu commesso il delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/73) transnazionale: l'associazione è finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri transnazionali quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis dello stesso D.P.R. n. 43/73 (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri).
- **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)**.
Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva:
 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.).
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

4. Sanzioni

Il d. lgs. 231/2001 prevede quattro tipologie di sanzioni: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

4.1. Sanzioni pecuniarie

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato trova sempre applicazione la sanzione pecuniaria. Essa viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,00 a un massimo di € 1.549,00.

La sanzione pecuniaria è valutata dal giudice in ragione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo delle quote è determinato tenuto conto della condizione economica e patrimoniale dell'ente

destinatario al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

4.2 Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso:
 - da un soggetto apicale;
 - da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive rappresentano le misure maggiormente afflittive per l'ente e sono normalmente temporanee. Tuttavia, nei casi più gravi, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, come si vedrà nel paragrafo 1.5.4.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano - o sono revocate se applicate in via cautelare - qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito il danno o lo abbia riparato;
- abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, di *ravvedimento operoso*, la sanzione interdittiva è sostituita da quella pecuniaria.

4.3 Altre sanzioni

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

- la confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4.4 Misure cautelari

Il Decreto ha previsto la possibilità di applicare in via cautelare alcuni provvedimenti volti a realizzare una tutela anticipata in caso di condanna dell'ente.

Per l'applicazione delle misure cautelari è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente e fondati e specifici elementi di concreto pericolo di reiterazione del reato per il quale si procede.

Una volta accertato che sia possibile procedere con le misure cautelari, il giudice deve determinarle tenendo conto della specifica idoneità delle stesse in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto; deve poi tenere conto del principio di proporzionalità delle stesse all'entità del fatto e alla sanzione eventualmente applicabile.

Le misure cautelari possono essere rappresentate da:

- provvedimenti interdittivi,
- commissariamento giudiziale,
- sequestro preventivo,
- sequestro conservativo.

Per ciò che concerne la prima misura, si rimanda a quanto detto precedentemente.

Il commissariamento giudiziale presuppone la prosecuzione dell'attività dell'ente per opera di un commissario.

In genere si utilizza tale strumento in luogo della misura interdittiva:

- quando l'ente svolge un pubblico servizio la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il sequestro preventivo si applica esclusivamente su beni per cui sia consentita la confisca, vale a dire il profitto e il prodotto del reato.

Il sequestro conservativo è volto in via cautelare a preservare le garanzie per il pagamento della sanzione, delle spese del procedimento o di ogni altro importo dovuto all'Erario e colpisce i beni mobili e immobili dell'ente, le somme o le cose di cui sia creditore.

5. Il Modello di organizzazione e gestione

Il Modello deve, secondo il dettato normativo:

- individuare le attività societarie nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli tesi a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in ordine alle condotte criminose citate;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle misure indicate nel Modello medesimo.

Il Modello può essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

A completamento delle previsioni del Modello, può essere adottato il Codice Etico, carta costituzionale dell'ente, volta a introdurre principi di etica e legalità dell'agire societario.

È necessario che il Modello di organizzazione e gestione trovi puntuale attuazione all'interno dell'ente poiché solo in questo caso può esercitare il proprio ruolo esimente.

L'efficace attuazione del Modello presuppone, oltre ad un sistema disciplinare adeguato in caso di inottemperanza alle sue previsioni, una verifica periodica e l'eventuale modifica delle previsioni in caso di significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute nonché in caso di mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'ente.

6 L'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, curandone l'aggiornamento.

I suoi componenti devono necessariamente essere dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. A tal fine, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità,

autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L'Organismo di Vigilanza deve svolgere le funzioni ad esso attribuite, garantendo la necessaria continuità di azione.

6.1 Onorabilità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono essere sottoposti a procedimenti penali per i reati collegati o connessi agli illeciti individuati nel presente Modello. Sono ineleggibili o decadono dall'Organismo di Vigilanza i soggetti che siano stati destinatari di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, di una sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché non passata in giudicato, a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

6.2 Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura tecnica e ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo nonché in materia dei reati rilevanti per la Società, richiamati dal presente Modello, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche.

6.3 Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia e indipendenza dalle altre funzioni, dall'alta direzione e dall'organo decisionale. Non deve, inoltre, assumere incarichi di tipo operativo. L'Organismo di Vigilanza dispone, nell'esercizio delle proprie funzioni, di un budget specifico per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di Vigilanza risponde, nell'esercizio delle proprie funzioni e nei termini indicati nel Modello, esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti privi di deleghe; non può essere costituito da soggetti facenti parte del Consiglio di Amministrazione. Può viceversa essere costituito, nelle società di capitali, dal Collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione. Si sottolinea l'opportunità, in presenza di possibili conflitti di interessi, di astensione dei singoli membri interessati, previa comunicazione tempestiva ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

6.4 Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni (almeno annuali) e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

7. Le attività svolte dalla Società e la Governance societaria

7.1. Il Gruppo Branca

Il Gruppo BRANCA, attivo principalmente nel settore delle bevande alcoliche, è presente a livello globale con posizioni *leadership* in diversi mercati. Esso opera in particolare in 3 ambiti:

- nella gestione finanziaria (holding Branca International S.p.A.);
- nel settore alcolici nei segmenti *chine e fernet, spirits e wine* (subholding Fratelli Branca Distillerie S.p.A.);
- nel settore immobiliare (subholding Branca Real Estate S.r.l.).

La capogruppo, Branca International S.p.A., è una società per azioni attiva quale holding di partecipazioni del Gruppo. Branca International S.p.A. detiene partecipazioni in Italia in:

- ❖ Fratelli Branca Distillerie S.p.a., società per azioni fondata nel 1877, ma già operativa dal 1845, attiva quale subholding del Gruppo per il settore degli alcolici;
- ❖ Branca Real Estate S.r.l., società a responsabilità limitata attiva quale subholding del Gruppo per il settore immobiliare.

Con l'obiettivo di assicurare una sana e prudente gestione, ma anche il rispetto di valori etici e della normativa di riferimento, ogni società italiana del Gruppo si è dotata di proprio Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. 231/2001 e si conforma alle linee guida definite a livello Corporate e al Codice Etico.

I rapporti all'interno del Gruppo sono disciplinati da accordi contrattuali volti a garantire una gestione uniforme e controllata dei relativi processi all'interno di ciascuna società e un corretto riparto dei costi.

Con riguardo a tali accordi, annualmente, a conclusione dell'esercizio, ciascuna società riporta le spese di competenza in relazione alle prestazioni ricevute, epurate dei costi sostenuti. È, inoltre, presente un articolato sistema di procure e deleghe volte a definire gli ambiti di operatività di talune funzioni interaziendali.

È definita una specifica documentazione, vagliata dal CFO e dalla Direzione Amministrativa di Fratelli Branca Distillerie S.p.A., che evidenzia i dettagli dei conteggi attuati, garantendone la corretta definizione.

Approccio etico agli affari, responsabilità, legalità e lealtà sono i principi che il Gruppo persegue nel definire il proprio modello di corporate governance, attraverso l'adozione di un impianto di prevenzione e controllo. Tale

impianto è costituito dal Codice Etico e dal Modello organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Il Codice Etico enuncia i valori e i principi ispiratori ai quali devono attenersi amministratori, sindaci, revisori contabili, dirigenti, dipendenti, collaboratori e i terzi con cui il Gruppo intrattiene rapporti.

Il Modello si prefigge i seguenti obiettivi:

- prevenire il rischio di commissione di reati da parte di soggetti appartenenti alla Società e al Gruppo o che agiscono in nome o per conto della stessa nel suo interesse o vantaggio, definendo un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo volto a evitare o minimizzare, in ogni caso, il rischio di comportamenti illegali;
- migliorare ed aggiornare alle *best practice* il sistema di corporate governance;
- ribadire che il Gruppo non tollera comportamenti illeciti di alcun tipo, in quanto contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo nelle “aree di attività a rischio”, diffondendo la consapevolezza che la violazione delle disposizioni del Modello può configurare un illecito disciplinare passibile, inoltre, di sanzioni penali e amministrative, anche nei confronti delle stesse Società del Gruppo;
- informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano in nome, per conto o comunque nell’interesse del Gruppo che violare le prescrizioni contenute nel documento comporta l’applicazione di apposite sanzioni, ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

7.2 Fratelli Branca Distillerie S.p.A.

La Società opera attraverso un modello tradizionale di amministrazione e controllo, come di seguito delineato:

- Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 10 membri, anche non soci, secondo delibera triennale. Il C.d.A. ha individuato tre Amministratori Delegati: il Presidente Esecutivo del C.d.A. è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, ad eccezione di specifici ambiti definiti dalla delega ex art. 2381 c.c.; il Vicepresidente del C.d.A. delegato ai sensi dell’art. 2381 c.c. per la rappresentanza societaria innanzi autorità giudiziarie, amministrative, fiscali, ordinarie o speciali e le commissioni tributarie con relativi poteri correlati; il terzo Consigliere è delegato, ai sensi dell’art. 2381 c.c., al ruolo di Datore di Lavoro ai sensi del d. lgs.

81/08 nonchè in specifici ambiti (ivi compresa la “privacy”). Al C.d.A. spettano poteri restanti

rispetto a quelli espressamente delegati;

- Collegio sindacale, volto a vigilare, in conformità con la propria pertinenza, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Società di revisione, preposta alla revisione legale e dotata di consolidata esperienza in materia;
- Organismo di Vigilanza, con la funzione di controllo sull'adeguatezza e sull'applicazione del Modello e con il compito di approfondire, per quanto di competenza, eventuali segnalazioni di violazione anche del Codice Etico.

La Società ha definito un sistema di procure in ambiti rilevanti, garantendo la presenza di controlli diffusi nella gestione societaria.

All'interno della Società è presente una struttura dedicata al controllo di gestione, che svolge per la capogruppo e per le controllate, anche in via indiretta, un'attività di monitoraggio e valutazione dei sistemi di gestione dei rischi, controllo e *governance*. L'attività è volta ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili, finanziarie e operative, l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, la salvaguardia del patrimonio e la conformità a leggi, regolamenti e contratti.

La Società ha recentemente istituito una funzione denominata "Area Audit & Compliance e performance control", di estrema rilevanza per le attività di monitoraggio e supporto in relazione agli adempimenti in ambito di d. lgs. 231/01.

La Società esercita le sue attività attraverso apposite unità operative, strutturate secondo l'organigramma allegato [all. 2] che di seguito si sintetizza:

- a diretta rispondenza del Presidente Esecutivo:
 - o Direttore Generale Italia e Export;
 - o Group Audit & Compliance and performance control Director;
 - o Vice President Global Export (anche con riporto al AD-Direttore Generale);
 - o Senior Project Manager (anche con riporto al AD-Direttore Generale);
 - o HR Director (anche con riporto al AD-Direttore Generale);
 - o CFO (anche con riporto al AD-Direttore Generale);
 - o Direttore Marketing (anche con riporto al AD-Direttore Generale);
 - o Trade Marketing Director (anche con riporto al AD-Direttore Generale);
- A diretta rispondenza dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale:
 - o HR Director (anche con riporto a Presidente Esecutivo);
 - o Supply Chain Operation & Logistica;

- Vice President Global Export (anche con riporto al Presidente Esecutivo);
- Senior Project Manager (anche con riporto al Presidente Esecutivo);
- R&D & Quality Director (anche con riporto al Supply Chain Operations & Logistica);
- Responsabile Global Information Service;
- CFO (anche con riporto a Presidente Esecutivo);
- Direttore Vendite Italia;
- Direttore Marketing (anche con riporto a Presidente Esecutivo);
- Trade Marketing Director (anche con riporto a Presidente Esecutivo).

8. Adozione e linee guida

La Società, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, con delibera del C.d.A., il 30 maggio 2014, ha adottato il presente Modello di organizzazione e gestione. Sono intervenuti aggiornamenti il 24 marzo 2016, il 21 giugno 2017 e il 3 febbraio 2022. Nella stesura del Modello, la Società ha tenuto conto delle linee guida di Confindustria, nella versione aggiornata al giugno 2021.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituiscono il presupposto perché la Società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di *corporate governance* adottate e rispettate dalla Società.

Il 30 marzo 2006 ha adottato il Codice Etico, allegato al presente Modello [all. 3] e ha nominato per la prima volta l'Organismo di Vigilanza.

Il Codice Etico del Gruppo costituisce il fondamento essenziale del presente Modello. Esso contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che ne conferiscono immediata applicabilità nella gestione corrente, con riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli interlocutori istituzionali, tra cui la Pubblica Amministrazione.

L'attenta applicazione delle modalità organizzative previste per svolgere le varie attività, la corretta esecuzione dei controlli, l'osservanza dei protocolli e regolamenti interni, dei codici aziendali di comportamento unitamente al Codice Etico, sono le misure adottate per il presidio dei rischi in generale e, in particolare, per l'efficace prevenzione dalla commissione di reati previsti dal Decreto.

9. Modifiche e aggiornamento del Modello

Il C.d.A., salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello. In particolare, modifica tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- qualora intervengano mutamenti o modifiche normative o nella struttura o nell'organizzazione o articolazione o nell'attività della Società o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'O.d.V., il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il C.d.A. ritenga di discostarsi dal parere dell'O.d.V., deve fornire adeguata motivazione.

Il Presidente del C.d.A. della Società può apportare al Modello modifiche di natura puramente formale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'O.d.V. e al C.d.A., per la ratifica.

L'O.d.V. deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del C.d.A. i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del C.d.A., in tal caso, deve convocare il C.d.A., affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

10. Destinatari del Modello di organizzazione e gestione

Le prescrizioni individuate dal presente Modello sono applicabili a tutti coloro che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi coloro che agiscono a diverso titolo anche dall'estero. Il Modello trova applicazione anche nei confronti di quanti, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

Sono poi, per espressa previsione contrattuale, tenuti al rispetto del presente Modello, nei limiti del rapporto sotteso, coloro che siano controparti contrattuali con la Società. A tal fine sono predisposte idonee clausole di richiamo dei contenuti del Modello e del Codice Etico nei contratti e/o nei documenti con i quali il rapporto contrattuale si perfeziona.

I Destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

11. Pubblicità del Modello di organizzazione e gestione

La Società deve garantire la conoscenza del presente Modello da parte di tutti i destinatari delle previsioni ivi contenute. A tale scopo deve essere condivisa una copia del presente Modello presso la intranet della Società. Deve poi essere consegnata una copia, anche in formato elettronico, a ciascun destinatario per consentirne la conoscenza. In caso di nuove assunzioni, deve essere consegnata apposita copia del Modello di organizzazione e gestione, unitamente al Codice Etico, all'interno del "welcome book" contenente tutta la documentazione di primaria rilevanza. In caso di revisioni o aggiornamenti, deve essere data tempestiva informazione ai destinatari del Modello per garantirne la conoscibilità.

Ai fini di una corretta ed esaustiva implementazione del Modello, la Società si impegna ad attuare specifici corsi di formazione per tutti i Destinatari interni alla stessa, secondo una differenziazione coerente con i ruoli e le relative responsabilità. I corsi di formazione devono approfondire:

- i contenuti del d.lgs. 231/2001;
- i contenuti del Modello di organizzazione e gestione in essere presso la Società;
- i protocolli di riferimento, distinti sulla base dei destinatari delle attività formative.

La partecipazione ai corsi è da ritenersi obbligatoria per ciascun destinatario. L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, tra i vari profili di rilievo, il livello di consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni di cui al d. lgs. 231/2001 e delle modalità di comunicazione di eventuali violazioni.

Per i collaboratori e i soggetti terzi (promotori, agenti, collaboratori a contratto c.d. parasubordinati, consulenti, outsourcer, fornitori, *partner* commerciali) è necessario prevedere analoga informativa e pubblicità del Modello, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso la consegna cartacea del Modello o di suoi estratti, secondo l'area di pertinenza, e del Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e di attività svolta in relazione al rischio di reato.

12. Organismo di Vigilanza

12.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza di Fratelli Branca Distillerie S.p.A. ha composizione collegiale, in numero di 3 componenti.

L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza è triennale, rinnovabile con delibera del Consiglio di Amministrazione.

12.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento, secondo quanto indicato all'art. 6 comma 1 lett. b del d. lgs. 231/2001.

Per raggiungere tali scopi, deve predisporre, nella prima riunione di ogni anno, il Piano di attività, documento che contiene le attività di verifica che intende svolgere nell'anno.

Per anno solare non deve essere previsto un numero di sedute dell'Organismo di Vigilanza inferiore a quattro. Sempre entro tale scadenza di ciascun anno, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a redigere apposita relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando atto degli *audit* effettuati, delle segnalazioni ricevute direttamente o comunicate all'Organismo di Vigilanza dal Gestore del Canale per quanto riguarda le segnalazioni whistleblowing ex d. lgs 24/2023 delle misure adottate e in generale di ogni aspetto di rilevanza ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 231/2001. Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione.

12.3. Informative e segnalazioni

12.3.1 Flussi informativi da e verso l'O.d.V.

Con periodicità concordata con l'Organismo di Vigilanza, ogni funzione societaria a ciò deputata è tenuta a dare informativa puntuale sul rispetto delle misure previste dal Modello, su eventuali aree di possibile miglioramento o di ampliamento nonché su ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'idonea applicazione del Modello, in conformità con i protocolli previsti dal presente Modello. I flussi informativi avvengono per iscritto, tramite la casella elettronica all'attenzione esclusiva dei componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, odv@branca.it.

Almeno con cadenza semestrale nonché quando ciò sia opportuno in funzione delle verifiche attuate, l'Organismo di Vigilanza deve confrontarsi con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio sindacale per evidenziare l'attività svolta, le risultanze del proprio intervento, eventuali suggerimenti, modifiche, integrazioni nonché indicare eventuali ambiti di rischio anche alla luce delle segnalazioni di competenza ricevute, delle quali deve essere preservata la riservatezza dell'autore, se da quest'ultimo richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare, a propria discrezione, l'Organismo di Vigilanza in ordine al proprio operato, ad ambiti di rischio, al cambiamento di assetti organizzativi o societari nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

L'Organismo di Vigilanza riceve tutte le comunicazioni che ritengano opportune i destinatari del Modello.

In particolare, ciascun destinatario:

- ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, oralmente o per iscritto, eventuali chiarimenti in ordine alle

previsioni del Modello;

- ha il dovere di segnalare eventuali violazioni del Modello;
- ha il dovere di segnalare possibili inadeguatezze o lacune del Modello;
- ha il dovere di segnalare, in qualsiasi momento, eventuali comportamenti che, seppur non costituenti violazioni del Modello, possano determinare possibili rischi di reato.

Per quanto concerne i flussi informativi all'interno dei rapporti infragruppo, si rimanda al paragrafo 14.2.

12.3.2 Segnalazioni delle violazioni

A fronte dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023, la Società ha adottato specifiche modalità di segnalazione anche delle violazioni del presente Modello, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, che può provvedere anche in anonimato.

La Società si avvale di piattaforma accessibile all'indirizzo <https://gruppobranca.whistleflow.com/>. In essa è possibile provvedere a segnalazioni per iscritto, oralmente per il tramite di registrazione oppure mediante richiesta di colloquio al Gestore del Canale. In ogni caso è garantita la piena riservatezza del segnalante. Si precisa che il canale individuato prevede la possibilità di segnalazione di:

- ◆ violazioni di quanto previsto dalle procedure aziendali, dai manuali interni, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato, oltre alle violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusi gli illeciti, gli atti e le omissioni legati a violazione della normativa europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente come definiti dal D. Lgs. 24/2023;
- ◆ comportamenti posti in essere in violazione dei principi e/o delle norme di comportamento indicate nel Codice Etico Aziendale;
- ◆ altre condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023: a titolo esemplificativo, si indicano reati di frodi, rischi o irregolarità a danno di clienti, colleghi, azionisti, di reputazione dell'azienda.

Limitatamente allo scopo del presente documento, le segnalazioni, debitamente circostanziate, devono riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Sono possibili anche segnalazioni in forma anonima, che dovranno essere esaminate con particolare attenzione sia sotto il profilo della genuinità che della fondatezza, garantendo, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, al fine di ottemperare alla normativa in vigore:

- ◆ la Società provvede tempestivamente e capillarmente a comunicare a tutti i soggetti interessati i modi e

le forme in cui dovranno pervenire le segnalazioni e ad aggiornarli in caso di modifiche;

- ◆ le eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati di cui al d. lgs. 231/2001 o, comunque, relative a comportamenti che possano determinare la violazione di quanto stabilito dal presente Modello sono raccolte dal Gestore del Canale, previo apposito incarico;
- ◆ il Gestore del Canale informa l'O.d.V., per competenza, sotto la sua responsabilità, delle segnalazioni ricevute relative alle violazioni del presente Modello, garantendo l'anonimato o, comunque, la riservatezza del segnalante.

Il Gestore del Canale agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi, attraverso adeguate procedure di protezione delle fonti e della riservatezza delle informazioni ricevute.

Sono previste sanzioni in caso di comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, in conformità con quanto previsto dal d. lgs. 24/2023.

Sono altresì sanzionati coloro che violino le misure di tutela del segnalante nonché tutti coloro che diffondano, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate o dichiarazioni false o tendenziose.

Come precisato, il Gestore del Canale è tenuto a fornire all'OdV immediata informativa su segnalazioni rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 e del presente Modello, affinché, nell'esercizio delle proprie attività di vigilanza, possa condividere proprie eventuali osservazioni e partecipare all'istruttoria o, comunque, seguirne l'andamento. Deve, inoltre, fornire all'O.d.V. un aggiornamento periodico circa la complessiva gestione delle segnalazioni, anche non relative al d. lgs. 231/2001, al fine di verificare il funzionamento del sistema whistleblowing e proporre all'ente eventuali necessità di suo miglioramento. Di ogni comunicazione ricevuta e di propria pertinenza, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire adeguata archiviazione.

E' sempre previsto il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Si allegano al presente Modello i seguenti documenti:

- nominativi dei componenti del ruolo di Gestore del Canale [all. 4];
- procedura di attuazione della segnalazione [all. 5];
- procedura di gestione della segnalazione da parte del Gestore del Canale [all. 6];
- regolamento del canale whistleblowing [all. 7].

Tali documenti sono da considerarsi parte integrante del presente Modello.

13. Sistema disciplinare

Il caso di violazioni del Modello e del Codice Etico, al fine di dare concreta e puntuale attuazione alle previsioni ivi contenute, la Società darà seguito a specifiche sanzioni disciplinari, che potranno cumularsi a sanzioni di altra natura (penali o civili) derivanti dalla condotta tenuta.

L'Organismo di Vigilanza che venga, direttamente o indirettamente, a conoscenza di violazioni delle prescrizioni del Modello svolge gli accertamenti relativi e dà informativa scritta al Consiglio di Amministrazione, se non direttamente coinvolto.

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

13.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Il personale dipendente è tenuto a rispettare i contenuti del Modello e del Codice Etico in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Eventuali violazioni costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e determinano la possibile insorgenza di un procedimento disciplinare, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti si applicano le sanzioni previste dal CCNL.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati, sono previsti:

- a) rimprovero verbale per violazioni di lieve entità;
- b) rimprovero scritto, per violazioni dei protocolli previsti dal Modello;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, in caso di violazioni ripetute dei

protocolli interni nonché per comportamenti ripetuti comunque difforni dalle prescrizioni del Modello;

- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, qualora le violazioni delle procedure previste dal Modello siano di particolare gravità ed espongano la società al rischio di lesione dell'interesse aziendale;
- e) provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo), allorché il lavoratore adottò, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa;
- f) provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello ovvero delle prescrizioni del Codice Etico, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

In caso di danni arrecati alla Società, è sempre possibile per quest'ultima avanzare richiesta di risarcimento.

13.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Modello costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni ed applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo.

Può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

In caso di violazioni da parte dei dirigenti sono applicabili le seguenti sanzioni:

- lettera di richiamo, per comportamenti di lieve rilevanza difforni dalle prescrizioni del Modello;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un massimo di 10 giorni, per comportamenti in violazione delle procedure, che espongano la società a rischi

per l'integrità e l'interesse sociale;

- risoluzione del rapporto di lavoro, quando si riscontrino violazioni gravi dei protocolli e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, idonee a determinare a carico della Società conseguenze rilevanti anche sotto il profilo giudiziario o, comunque, a far venire meno il rapporto fiduciario proprio del ruolo dirigenziale.

Resta salvo il risarcimento per i danni arrecati alla Società.

13.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello e del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza dà informativa con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dei consiglieri non coinvolti nella condotta contestata. Analoga informativa è fornita, con l'introduzione del d. lgs. 24/2023, in caso di mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione delle procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche di non effettuazione di attività di verifica e analisi riguardo alla segnalazione ricevuta nonché per azioni o comportamenti volti a ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione.

È applicabile, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- a. richiamo formale scritto;
- b. sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c. revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe e procure.

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica. Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati alla Società.

13.4 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza deve tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza possono assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

13.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, la Direzione competente alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, sentito l'Organismo di Vigilanza, determina preliminarmente l'informativa e le misure sanzionatorie per le violazioni del Modello.

Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa, con relazione scritta, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione competente alla quale il contratto o rapporto si riferiscono. Si applicano le misure predeterminate contrattualmente.

13.6 Misure sanzionatorie ai sensi del d. lgs. 24 del 2023 (c.d. Whistleblowing)

Si integrano le previsioni già individuate con l'ipotesi di ritorsioni, da intendersi come comportamento, atto, omissione anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al segnalante o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma (per es. facilitatore). Il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, ne dà comunicazione ad ANAC, che dovrà accertarne la fondatezza e il nesso di causalità tra la segnalazione e la ritorsione. In caso sussistano tali requisiti, avvierà il procedimento sanzionatorio, adottando i conseguenti provvedimenti.

Il segnalante perde la protezione in relazione alle pretese ritorsioni, laddove:

- sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia e nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo del segnalante per dolo o colpa grave.

In tali ipotesi, riceverà una sanzione disciplinare correlata alla violazione commessa, secondo le previsioni dei paragrafi precedenti.

14. Presidi di carattere generale sui rapporti infragruppo

14.1 Definizione contrattuale dei rapporti infragruppo

Le prestazioni di servizi tra le società del Gruppo, specialmente qualora possano interessare attività e operazioni a rischio individuate nel presente documento, devono essere disciplinate da un contratto scritto. Il contratto è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve prevedere:

- i ruoli, le responsabilità e le eventuali tempistiche riguardanti l'attività in oggetto;

- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei Modelli, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e la completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla controparte, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere degli Organismi di Vigilanza delle società coinvolte di confrontarsi reciprocamente, in relazione al rapporto sotteso al fine del corretto svolgimento dei propri compiti. Si precisa, in merito, l'opportunità di flussi informativi periodici, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del Gruppo, sulle tematiche condivise;
- l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza delle società di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni relative ai rapporti infragruppo. Tale relazione è comunicata anche al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio;
- un criterio per la consuntivazione *ex post* dei servizi prestati alla Società;
- un corrispettivo basato sulla semplice copertura dei costi complessivamente sostenuti in relazione alle risorse impiegate nell'esercizio dell'attività resa dalla controllata, con applicazione di *mark-up* da parte della stessa;
- le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nel contratto ovvero nel caso di segnalazioni per violazioni del Modello di organizzazione e gestione nonché del d. lgs. 231/2001.

Il Collegio sindacale ha il potere di scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo. In caso di violazioni, la controllante si attiva affinché gli amministratori della capogruppo emanino indicazioni per ripristinare la correttezza di gestione delle controllate ovvero l'opportunità di revocarne gli amministratori, dovendo vigilare sull'attività svolta, acquisendo informazioni con gli organi amministrativi e di controllo delle società del gruppo.

Si precisa, inoltre, il dovere:

- di prevedere presidi di prevenzione dei reati ai sensi del d. lgs. 231/2001 mediante Modelli di organizzazione e gestione o documenti equipollenti tra le società del Gruppo;
- relativamente ai rapporti infragruppo, di adozione da parte della società che presta il servizio di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui d.lgs. 231/2001;
- di istituzione, in ogni società del Gruppo, dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b), o di

soggetto con funzioni equipollenti, con tutte le relative attribuzioni di competenze.

Nelle prestazioni di servizi infragruppo vige l'obbligo di attenersi, oltre che al Codice Etico del Gruppo, anche a quanto previsto dal Modello e dalle procedure relative alle prestazioni. Qualora vi sia contrasto tra le previsioni dei Modelli di organizzazione e gestione delle società coinvolte, è necessario darne comunicazione al proprio Organismo di Vigilanza, che attuerà le valutazioni del caso, eventualmente coinvolgendo anche il Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere comunicata, preferibilmente mediante sintetica relazione scritta, all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio a cura di chi ha rilevato l'infrazione.

14.2 Organismo di vigilanza e flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza della Società, nell'ambito dei rapporti con le altre società del Gruppo, ha facoltà di:

- scambiare informazioni e notizie ritenute utili con l'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo;
- prendere visione dei contratti infragruppo;
- prendere visione della documentazione sottostante i flussi finanziari ed i finanziamenti infragruppo;
- chiedere l'esibizione dei libri contabili, dei libri societari e di tutta la documentazione contabile societaria alle società nei limiti dei rapporti infragruppo.

Svolge riunioni congiunte con gli altri Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo anche per la formulazione di indirizzi comuni sulle attività di vigilanza e sulle modifiche ritenute rilevanti per i propri Modelli di organizzazione e gestione.

15. Protocolli e principi generali

La Società dispone di procedure interne per la gestione di ambiti specifici, che si conformano ai principi generali individuati in questo paragrafo nonché, se presenti, ai protocolli previsti dal presente Modello.

Il Gruppo, e quindi anche la Società, ha previsto un aggiornamento almeno su base annuale delle procedure interne, secondo specifiche indicate nel documento denominato *Procedura delle procedure*, che mira a garantire la costante attualità delle misure interne. L'agire societario deve conformarsi ad alcuni principi di carattere generale, indipendentemente dalla presenza di una specifica procedura. Tali principi, vincolanti per tutti i destinatari, sono da individuarsi in quanto segue:

- chiara definizione di poteri e limiti per i soggetti che operano in nome e per conto della Società;
- coerenza tra poteri di firma e organizzativi e responsabilità correlate, con particolare riguardo al sistema

di procure e deleghe. Si precisa in merito che le deleghe e le procure devono:

- a. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione di soglie di approvazione delle spese;
 - b. prevedere chiaramente i poteri autorizzativi e di firma;
 - c. correlarsi a poteri di spesa puntuali e adeguati ai poteri assegnati;
 - d. essere conosciute all'interno della Società;
- segregazione delle funzioni all'interno di ogni processo aziendale: non deve sussistere identità soggettiva tra chi decide, chi dà attuazione e chi controlla. Deve essere sempre individuato un responsabile per ciascun processo aziendale;
 - tracciabilità delle attività societarie: deve essere sempre possibile la ricostruzione delle fasi di formazione degli atti e devono essere previsti *report* periodici da parte dei responsabili dei processi aziendali sugli aspetti più significativi dell'attività svolta;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: ogni trasferimento di risorse finanziarie, siano esse in entrata o in uscita, deve trovare preciso giustificativo;
 - monitoraggio: aggiornamento tempestivo e periodico di procure, deleghe nonché del sistema di controllo e delle misure e procedure previste;
 - archiviazione: ogni documento aziendale relativo alla formazione e all'attuazione delle decisioni aziendali e ogni report devono essere archiviati a cura del responsabile del processo;
 - rispetto delle normative di riferimento unitamente, laddove previsti, ai contenuti dei protocolli relativi alle singole attività sensibili;
 - formazione periodica sui contenuti del d. lgs. 231/2001 e del presente Modello;
 - effettività delle sanzioni in presenza di violazioni del presente Modello.

16. Gestione delle emergenze

In caso di eventi non prevedibili ed emergenziali, si evidenzia l'opportunità di identificare una procedura che orienti l'agire societario nell'ottica di prevenire i reati di cui al d. lgs. 231/2001, precisando sin da ora che permane la validità delle misure già previste, laddove compatibili con la situazione emergenziale eventualmente emersa.

Non essendo possibile aprioristicamente identificare ambiti specifici di rischio per la definizione stessa di evento imprevedibile, si ritiene necessario prevedere i seguenti passaggi, validi in via generale, che devono coniugarsi in via applicativa con i protocolli e principi generali di cui al paragrafo 15 della Parte Generale del presente Modello:

- identificare l'area di emergenza, attivando prontamente le figure coinvolte nella gestione della stessa;
- definire un monitoraggio normativo, che garantisca l'adempimento alle disposizioni previste;
- monitorare le eventuali politiche di supporto alle aziende introdotte dalle istituzioni;
- valutare i rischi finanziari e operativi, in considerazione dell'evento in corso e delle sue possibili ripercussioni in azienda, anche con il supporto di consulenti specifici;
- valutare, se di rilievo, la presenza di liquidità per la gestione a breve termine;
- garantire costanti flussi informativi con il personale aziendale nonché con l'Organismo di Vigilanza al fine di attuare un confronto sulla gestione dell'emergenza e sui possibili rischi di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- attuare una buona comunicazione con dipendenti, clienti, fornitori ed eventuali terzi che a qualsiasi titolo possano essere coinvolti nell'evento.

Tenuto conto dei passaggi specificati, è onere del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite del Presidente Esecutivo e degli Amministratori Delegati, rimodellare la strategia aziendale in considerazione delle risultanze dei profili evidenziati.

17. La mappatura dei rischi

La Società ha provveduto alla redazione di una “mappatura dei rischi” che individua, per ciascuna tipologia dei reati presupposto, le attività che potrebbero, direttamente o indirettamente, contribuire al verificarsi di uno dei reati presupposto.

Copia di tale mappatura è allegata al presente Modello e ne costituisce parte integrante [all. 8].

La valutazione parte dall'assunto che nella Società non sono mai stati avviati procedimenti penali per i reati identificati dal d. lgs. 231/2001.

Nella Parte Speciale del presente Modello sono brevemente riassunte le attività sensibili individuate nella mappatura in correlazione con le fattispecie di reato richiamate.